

Moncalieri, 14 gennaio 2015

Oggetto: limite massimo indebitamento enti locali

Buongiorno.

Breve premessa al file fornitoci da un operatore della Pubblica Amministrazione affinché venga condiviso all'interno del Forum.

La Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" ha introdotto delle modifiche a quelli che erano i limiti vigenti in merito alla capacità di indebitamento degli enti locali.

Il comma 539 è andato a intervenire sull'art. 204 comma 1 del TUEL (D.Lgs. 267/00).

Un breve richiamo all'articolo citato, e anche a quello che lo precede, così come appare oggi scritto:

Articolo 203 - Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

"Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni :

- avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;*
- avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti.*

Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. "

Articolo 204 c. 1 – Regole particolari per l'assunzione di mutui

"Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a

quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.”

Nel ringraziare Giorgio per il materiale fornito, si rinvia al file per procedere con la determinazione degli importi oggetto di approfondimento.

[File determinazione capacità indebitamento 2015](#)

